



Regolamento dell'Assemblea della Zona Etruria

Articolo 1 - Composizione

L'Assemblea della Zona Etruria è composta da tutti i soci adulti censiti nella Zona.

Il Comitato di Zona tiene il registro dei membri dell'Assemblea aggiornato sulla base dei dati dei censimenti associativi.

Chi, per giusto motivo, è impossibilitato a partecipare può delegare, in forma scritta, un altro membro dell'Assemblea.

Ciascun membro dell'Assemblea può farsi portatore di una sola delega.

Articolo 2 - Convocazione

L'Assemblea di Zona viene convocata dai Responsabili di Zona in sessione ordinaria una volta all'anno, posteriormente al termine di chiusura delle operazioni censuarie dell'anno scout in corso, per adempiere agli scopi previsti dallo Statuto dell'Associazione.

In caso di impossibilità di convocazione da parte dei Responsabili di Zona, l'Assemblea sarà indetta congiuntamente dai Responsabili Regionali.

La convocazione è valida se ne viene data comunicazione tramite pubblicazione sul sito web della Regione entro 20 giorni dalla data della sessione.

Viene anche data comunicazione della convocazione a tutti i Capi gruppo della Zona tramite posta elettronica.

La comunicazione include i nominativi dei presidenti (art. 5), l'indicazione della sede, l'ordine del giorno, il calendario dei lavori, i materiali istruttori e le candidature.

L'Assemblea di Zona viene convocata dai Responsabili di Zona in sessione straordinaria, con le medesime modalità di quella ordinaria, qualora ne ravvisino la necessità e sentito il Consiglio di Zona, oppure su richiesta del Consiglio di Zona, di un'Assemblea di Zona partecipe della decisione del medesimo,

di un terzo delle Comunità capi della Zona o di due quinti degli aventi diritto al voto.

Articolo 3 - Ordine del giorno

La compilazione dell'ordine del giorno compete al Consiglio di Zona.

I membri dell'Assemblea possono far pervenire ai Responsabili di Zona proposte di argomenti da inserire nell'ordine del giorno della successiva sessione ordinaria entro il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 4 - Costituzione

L'Assemblea di Zona è validamente costituita se sono presenti, personalmente o per delega, due quinti degli aventi diritto al voto e se sono rappresentati i due terzi delle Comunità capi della Zona.

Articolo 5 - Presidenza

La presidenza dell'Assemblea è assunta congiuntamente dai Responsabili di Zona. Qualora fossero assenti uno o entrambi, o lo ritenessero opportuno, la presidenza sarà assunta da uno o due membri del Comitato di Zona.

Articolo 6 - Ufficio di Presidenza

I Presidenti nominano tra i membri dell'Assemblea un segretario e 2 scrutatori.

Il segretario provvede alla redazione del resoconto della sessione che deve indicare il nome dei presenti, un breve cenno dei fatti, l'enunciazione delle questioni proposte e le deliberazioni dell'Assemblea.

Ciascun membro dell'Assemblea può chiedere che venga riportata per intero nel verbale una sua dichiarazione.

Gli scrutatori, insieme con il segretario, attendono a tutte le operazioni di voto, sia a scrutinio segreto sia a scrutinio palese.

Articolo 7 - Comitato mozioni

I Presidenti nominano tra i membri dell'Assemblea i due

componenti del Comitato mozioni.

Il Comitato mozioni attende alla ricezione delle mozioni presentate dai membri dell'Assemblea e al loro esame preliminare.

Il Comitato mozioni apporta ai testi delle deliberazioni proposte, ove necessario e d'intesa con i proponenti, modifiche formali o destinate a meglio chiarirne la volontà e il senso e coordina fra loro più mozioni di contenuto analogo; fornisce inoltre ai Presidenti un parere di ammissibilità delle proposte di deliberazione.

Articolo 8 - Apertura dei lavori assembleari e relazione del Comitato di Zona

I presidenti dell'assemblea, verificato il numero dei presenti e data lettura dell'O.d.G. dichiarano aperta l'assemblea.

In apertura dei lavori il Comitato di Zona presenta la sua relazione con la quale riferisce dei compiti statutari e dei mandati ricevuti dall'Assemblea.

Sulla relazione del Comitato di Zona i membri dell'Assemblea possono porre domande di chiarimento, offrire pareri o contributi.

Articolo 9 - Interventi

Durante la discussione nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dai Presidenti.

Coloro che chiedono di parlare hanno la parola, salvo diversa disposizione dei Presidenti, nell'ordine di iscrizione, il cui termine è comunicato dai Presidenti stessi.

Al proponente è concessa la parola per la replica a fine dibattito.

I Presidenti possono revocare la facoltà di parlare qualora l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione, l'intervento si protragga troppo a lungo, o la discussione sia da considerarsi conclusa.

I Presidenti hanno facoltà di concedere la parola anche a persone non facenti parte dell'Assemblea.



Articolo 10 - Ordine dei lavori

I Presidenti in qualsiasi momento possono variare l'ordine dei lavori.

I membri dell'Assemblea possono proporre una variazione dell'ordine dei lavori attraverso una mozione d'ordine.

La mozione d'ordine quando viene presentata viene immediatamente discussa, al termine dell'intervento in corso.

Il dibattito su una mozione d'ordine è limitato a un intervento a favore e uno contro.

La mozione d'ordine è approvata a maggioranza semplice dei presenti ed entra subito in vigore.

In casi eccezionali possono essere inseriti, su proposta dei Presidenti, nuovi argomenti all'ordine del giorno; in tal caso l'Assemblea si esprime con una deliberazione sull'ammissibilità del nuovo punto all'ordine del giorno.

Articolo 11 - Deliberazioni: definizione e formulazione

Le deliberazioni si dividono in elezioni, mozioni e raccomandazioni.

Le mozioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere vincolante sui destinatari. Le raccomandazioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere di invito e suggerimento, senza vincolo di tempi e modi sui destinatari.

Per una corretta formulazione delle proposte di deliberazione si fa riferimento alle indicazioni contenute nell'appendice del Regolamento del Consiglio generale.

Il giudizio di ammissibilità delle proposte di deliberazione è rimesso ai Presidenti, sentito il parere del Comitato mozioni.

Le deliberazioni contenenti un dispositivo la cui realizzazione comporta oneri economici, dovranno indicare il limite di spesa e i criteri di reperimento delle risorse, sui quali il Comitato di Zona esprimerà un proprio parere.

Articolo 12 - Deliberazioni: discussione e votazione

Alla presentazione di mozioni e raccomandazioni seguono le dichiarazioni di voto al termine delle quali si procede alla votazione che avviene a scrutinio palese.

Qualora sul medesimo argomento siano state poste più

proposte di votazione, vengono tutte insieme presentate all'Assemblea e poi messe in votazione a partire da quella più radicale.

Le mozioni e le raccomandazioni possono essere votate per punti su proposta dei Presidenti o per effetto di una mozione d'ordine.

Qualora sulla proposta di deliberazione vengano presentati uno o più emendamenti, vengono tutti insieme presentati all'Assemblea e poi messi in votazione iniziando da quello che più si discosta dalla forma iniziale; terminato l'esame degli emendamenti verrà messa in votazione la proposta di deliberazione nella sua forma definitiva.

Mozioni e raccomandazioni sono approvate con la maggioranza semplice dei presenti. Qualora il risultato della votazione sia evidente come palese, i Presidenti possono proclamarne l'esito rinunciando al conteggio dei voti; in questo caso, subito dopo la proclamazione, qualsiasi membro dell'Assemblea può chiedere la verifica dei voti.

Nel caso una proposta di deliberazione risulti non approvata perché il numero dei voti favorevoli sia minore della somma di quelli contrari e di quelli non espressi, ma il numero dei voti favorevoli sia insieme presentate all'Assemblea e poi messe in votazione a partire da quella più radicale.

Le mozioni e le raccomandazioni possono essere votate per punti su proposta dei Presidenti o per effetto di una mozione d'ordine.

Articolo 13 - Elezioni

Le elezioni agli incarichi, previste dallo Statuto tra i compiti dell'Assemblea, avvengono a scrutinio segreto.

Solo i Capi e i Capi temporaneamente non in servizio censiti in Zona possono essere eletti.

Il Comitato di Zona e le Comunità Capi possono proporre delle candidature per gli incarichi vacanti.

Queste candidature possono essere comunicate precedentemente ai Responsabili di Zona e inserite nei materiali istruttori oppure presentate durante la sessione.

Durante i lavori dell'Assemblea, in ogni caso, i proponenti

illustrano le ragioni delle candidature proposte.

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato dai Presidenti, successivamente al quale vengono dichiarati aperti i seggi.

Ciascun Capo o Capo temporaneamente non in servizio è comunque votabile ed eleggibile indipendentemente dalle candidature presentate.

Vengono eletti coloro che abbiano raggiunto almeno un numero di preferenze pari alla maggioranza semplice dei presenti.

Qualora al primo scrutinio nessun candidato raggiunga il quorum di preferenze verrà effettuato un ballottaggio tra i due candidati più votati.

Articolo 14 - Pubblicazione degli Atti

Entro 60 giorni dalla conclusione della sessione vengono pubblicati dal Comitato di Zona sul sito web della Regione gli Atti della sessione comprendenti il verbale e tutti i documenti approvati dalle deliberazioni e inviati mediante posta elettronica a tutti i membri dell'Assemblea.

Articolo 15 - Convegno Capi

Il presente Regolamento viene adottato anche per il Convegno Capi di Zona.

Articolo 16 - Modifiche al Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei presenti.

Articolo 17 - Casi non previsti

Per casi o situazioni non espressamente previsti dal presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento dell'Assemblea Regionale dell'Umbria, allo Statuto e al Regolamento dell'Associazione e, per analogia, al Regolamento del Consiglio generale.

Approvato dall'Assemblea della Zona Etruria il 18 gennaio 2015